

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Dicembre 2012

Processo amministrativo. Interesse a ricorrere.

T.A.R. Campania, Napoli, III, 4 dicembre 2012, n. 4915 – Pres. Romano, Est. Palmarini

L'art. 34, comma 3, c.p.a. va interpretato nel senso che incombe sulla parte ricorrente, a fronte di sopravvenienze che abbiano reso inutile il chiesto annullamento, l'onere di prospettare al giudice, mediante una memoria depositata agli atti del fascicolo, ma anche nel corso della discussione orale della causa all'udienza pubblica, in termini dispositivi (impegnativi) e inequivoci, il proprio perdurante interesse ad avere comunque una decisione di merito sulla legittimità o illegittimità degli atti impugnati, fornendo in proposito un'adeguata motivazione che consenta alle controparti di contraddire sul punto e al giudice di formarsi in proposito un adeguato convincimento; nel caso di inerzia della parte ricorrente, invece, il giudice resta autorizzato dalla legge senz'altro a dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

Non può bastare, ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, c.p.a. una semplice istanza puramente assertiva del permanere dell'interesse, ma occorre che la parte motivi e argomenti, in modo adeguato, tale assunto, che potrà naturalmente essere contestato dalle altre parti e rifiutato dal giudice, ove questi non ravvisi elementi di serietà e plausibilità di tale prospettazione.

La sentenza offre una compiuta analisi degli indirizzi interpretativi venutisi a formare sull'art. 34, co. 3, c.p.a., preferendo un'opzione ermeneutica mediana, che non richiede la preventiva formulazione di una domanda risarcitoria, né esclude la improcedibilità del ricorso ogniqualvolta la parte insista per la decisione, ma postula la formulazione di una specifica istanza nella quale la parte deve dar concretamente conto del proprio perdurante interesse, a fini risarcitori, a vedere accertata l'illegittimità dell'atto impugnato.

Nella fattispecie in esame promossa dal gestore di un distributore di carburanti, il Tribunale a fronte dell'eccezione di controparte che l'impianto di distribuzione di carburanti, oggetto dell'atto impugnato, era stato da tempo smantellato e il terreno su cui sorgeva ceduto in proprietà a terzi, ha ritenuto insufficiente l'affermazione del ricorrente di avere ancora interesse alla "declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto gli stessi furono emanati in palese violazione di legge".

Processo amministrativo. Revocazione. Errore di fatto.

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 3 dicembre 2012, n. 10046 - Pres. Speranza, Est. Restaino

E' suscettibile di revocazione una sentenza che ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso in ragione di una supposta dichiarazione del difensore di parte ricorrente, trattandosi di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa.

**Autorità amministrative indipendenti e Autorità equiparate. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Unione europea. Fonti (atti e norme).**

T.A.R. Lazio, Sez. I, 7 dicembre 2012, n. 10263 - Pres. Piscitello, Est. Perna

Dalla raccomandazione 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione risulta che, in linea generale, le Autorità nazionali determinano i costi in conformità a quelli dell' "operatore efficiente", ferma la necessità di garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori con allineamento dei prezzi entro il 31 dicembre 2012. Le Autorità possono dunque ammettere, per breve tempo e sulla base di elementi oggettivi sottoposti a continuo monitoraggio, eventuali asimmetrie tariffarie in presenza di operatori newcomer che non abbiano raggiunto la dimensione minima d'efficienza o debbano sostenere costi superiori a quelli degli operatori efficienti, o di operatori che subiscano costi per loro incontrollabili per effetto d'assegnazione ineguale di frequenze.

Nel diritto dell'U.E., se in linea generale le raccomandazioni sono uno strumento non vincolante a disposizione delle varie istituzioni, contenenti l'invito a conformarsi ad un certo comportamento e normalmente dirette agli Stati membri (art. 288 T.F.U.E.), nello specifico settore delle telecomunicazioni le raccomandazioni della Commissione presentano carattere di specialità, con la conseguenza che, nel caso di reputato contrasto, il giudice nazionale non può, a sua volta, semplicemente disattendere la raccomandazione ritenendola non vincolante, oppure limitarsi a considerarne genericamente la ratio, ma deve piuttosto spingersi ad individuare il significato sostanziale della raccomandazione ed a verificare se la misura dell'Autorità nazionale sia ad essa conformata, ovvero presenti comunque una motivazione sufficientemente congrua per giustificare la deviazione dal contenuto dell'atto comunitario; e solo in questo caso il giudice potrà ritenere la legittimità della misura, dovendo, in caso contrario, invalidarla.

L'A.G.COM. ha disatteso le indicazioni espresse dalla Commissione europea fissando per la simmetria tariffaria un termine successivo (luglio 2013) a quello ultimo del dicembre 2012, previsto nella raccomandazione 2009/396/CE, e ribadito nelle successive osservazioni; al contempo ha omesso di fornire una puntuale motivazione circa le obiettive ragioni giustificanti la disposta misura (in favore dell'operatore H3G, con minore dotazione di frequenze). In particolare, con la delibera oggetto di gravame, l'Autorità non ha chiarito in che misura l'allocazione ineguale di frequenze avesse un impatto sulla differenza dei costi di fornitura dei servizi di terminazione delle chiamate vocali, né si quantificano le potenziali differenze del costo di terminazione delle chiamate vocali sulle diverse reti.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione (avvalimento).

T.A.R. Lazio, Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 10624 - Pres. Tosti, Est. Mezzacapo

Il mancato possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis non è colmabile con la mera sommatoria delle classifiche tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria; ed invero il frazionamento del requisito di qualificazione relativo alla categoria OG3 è in aperta violazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006.

In termini generali, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere "qualificati" e l'attestazione SOA è il documento obbligatorio unico, necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell'impresa di eseguire opere pubbliche con importo a base dasta superiore ad euro 150.000,00; tale documento qualifica le aziende suddividendole in otto classi, espresse in valori crescenti di euro, abilitandole così a partecipare agli appalti con importi pari alla relativa classe,

incrementata di un quinto (art. 40 del codice dei contratti pubblici).

Il requisito di partecipazione stabilito dal bando di gara attinente alla capacità tecnica minima (quindi il possesso di una precisa classifica per la categoria dei lavori realizzandi) deve essere posseduto per l'intero da almeno un partecipante.

Il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett b), sancito dall'art. 49, comma 6, è riferito anche al caso in cui il concorrente si avvalga di una sola impresa ausiliaria.

È legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che, al fine di colmare la parziale carenza della qualificazione SOA, si sia avvalsa di impresa ausiliaria a sua volta priva dell'intero requisito richiesto dal bando. Infatti la finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire la capacità (tecnica od economica) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, se ed in quanto da questi integralmente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, finalizzata a che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente.

Processo amministrativo. Controinteressato.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 dicembre 2012, n. 10638 - Pres. Scafuri, Est. Maddalena

La suddivisione in lotti, con possibilità per le imprese interessate di partecipare ad un solo lotto e connessa autonoma aggiudicabilità dei lotti, consente di configurare gare autonome e distinte che si concludono con distinti provvedimenti di aggiudicazione; pertanto, anche a voler ammettere in questi casi la presentazione di un ricorso collettivo, l'interesse ad agire di ciascun ricorrente va valutato in relazione alla singola gara cui egli ha partecipato e la notifica ad almeno uno dei controinteressati va effettuata in relazione all'aggiudicazione dei singoli lotti.

Applicando tali principi, deve affermarsi che, pur trattandosi di un'unica gara, il fatto che essa si componga di vari lotti, fa sì che per ciascuno di essi ci sia un controinteressato (l'aggiudicatario del singolo lotto), il quale doveva essere tempestivamente evocato in giudizio, non potendosi ritenere assolto l'onere del ricorrente all'instaurazione del contraddittorio con la mera notifica ad uno degli aggiudicatari di un altro lotto.

La sentenza n. 36 del 2012 di Cons. St., Ad. Plen., ha affermato che, a mente dell'art. 88 del codice dei contratti pubblici, spetta al responsabile del procedimento, ove non decida di avvalersi di un'apposita commissione, il potere di provvedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte, sia nel caso di aggiudicazioni da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ciò nella considerazione che il R.U.P. sia il vero e proprio "motore" della procedura selettiva.

In applicazione dei principi desumibili dal sistema e delineati anche dalla sentenza della Plenaria deve affermarsi che, nel caso di aggiudicazioni con l'offerta più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice debba necessariamente essere demandata la valutazione delle offerte tecniche, in quanto si tratta di valutazioni discrezionali. Ciò non esclude però che, nella propria autonomia organizzativa, la stazione appaltante possa rimettere ad altri organi od al responsabile del procedimento operazioni prive di carattere valutativo, quali l'apertura delle buste dell'offerta economica, l'attribuzione dei relativi punteggi in base ai ribassi, e quindi la formazione, all'esito delle eventuali valutazioni di anomalia delle offerte, della graduatoria finale. Anche questi passaggi della procedura di gara infatti, oltre ad essere privi di margini di discrezionalità riguardano, al pari della verifica di anomalia dell'offerta, la convenienza e serietà dell'offerta.

-

Istruzione pubblica. Studenti. Sostegno.

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 21 dicembre 2012, n. 10683 - Pres. Speranza, Est. Restaino

L'art. 12 della legge n. 104 del 1992 ha espressamente riconosciuto al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna all'università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l'altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno. In relazione a forme di disabilità particolarmente gravi l'art. 40 della legge n. 449 del 1997 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale; l'art. 9, comma 15, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno fa «salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992».

Accesso ai documenti. Diritto di accesso.

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 28 dicembre 2012, n. 10826 - Pres. Pugliese, Est. Sestini

È fondata l'istanza di accesso documentale concernente i lavori di ristrutturazione compiuti da un condomino all'interno del proprio appartamento, presentata dal condominio, e dunque risulta illegittimo il silenzio diniego opposto dal Comune. Eistanza ostensiva era, infatti, fondata sul possibile interessamento delle parti comuni dell'edificio ai lavori effettuati nell'appartamento.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Tassatività delle cause di esclusione.

Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 dicembre 2012, n. 1931 - Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli

Nei propri atti di gara le stazioni appaltanti possono includere solo due tipologie di clausole escludenti: quelle che riproducono obblighi previsti dal codice appalti o da altre disposizioni normative e quelle che sono comunque funzionali ad evitare incertezze sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ad assicurarne la completezza contenutistica, ovvero ad assicurarne la segretezza. (1)

Nessuna disposizione impone di allegare la carta d'identità agli atti aventi natura di proposta contrattuale, quali sono le offerte tecniche ed economiche proposte da concorrenti che partecipano alle gare pubbliche. Siffatto obbligo, in base all'art. 38, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è difatti previsto solo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e per le istanze rivolte all'amministrazione e, in ogni caso, non sembra effettivamente potersi ritenere che la mancata allegazione della copia della carta d'identità possa determinare incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, in quanto contenuta in una busta a sua volta contenuta in un'altra busta in cui è inserita l'istanza di partecipazione alla gara, la quale, invece, deve essere ed è stata, anche nel caso di specie, necessariamente corredata dalla copia della carta d'identità. (2)

- (1) T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 1397.
(2) T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 26 marzo 2012, n. 530.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Divieto di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006.

Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 21 dicembre 2012, n. 2004 - Pres. Calderoni Est. Tenca

Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, la parità di trattamento degli offerenti non è violata per il solo fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ammette a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi organismi che ricevono, da essa stessa o da altre amministrazioni aggiudicatrici, sovvenzioni (indipendentemente dalla loro natura) che consentono a questi organismi di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti. I soggetti che ricevono contributi pubblici possono partecipare alle gare, salvo che in concreto affiorino elementi capaci di alterare in modo evidente i meccanismi concorrenziali, circostanza che si verifica quando le provvidenze siano di natura ed entità tale da risultare eccessive ed intollerabili. Posta questa doverosa premessa, deve procedersi ad un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 13 del d.l. 223/2006 nel senso che i meccanismi di controllo della holding non provocano "ex se" una preclusione all'accesso alle procedure competitive, salvo che la società partecipata sia beneficiaria di un consistente aiuto (soprattutto in termini finanziari) proveniente dalla società pubblica strumentale che ne detiene il controllo (a prescindere dalla formale separazione con creazione di "schermi" intermedi). (1)

(1) Al fine di ricostruire le "regole concorrenziali minime comunitarie" in materia di affidamento dei servizi pubblici, il Tribunale richiama i principi elaborati dalla Corte di Giustizia nelle cause C-94/99, Arge, e C-305/08, Conisma. Nel caso concreto, il Tribunale ha reputato non vi fossero elementi che lasciassero trasparire una massiccia erogazione di sovvenzioni (con correlativi vantaggi) dalla società pubblica strumentale alla società operativa, concludendo che non poteva essere preclusa a quest'ultima la partecipazione ad una gara pubblica come quella in questione. La pronuncia, consapevolmente, contraddice l'orientamento giurisprudenziale (espresso, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3668), alla cui stregua l'art. 13 d.l. n. 223/2006, per contro, andrebbe interpretato nel senso che il divieto ivi contenuto deve estendersi a tutte quelle forme di collegamenti societari, non necessariamente simulatorie, che in concreto alterano la genuinità del mercato nella fase nevralgica della partecipazione concorrenziale.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Convenzioni Consip.

Tar Piemonte, Sez. I, 7 dicembre 2012, n. 1305 - Pres. Balucani, Est. Ravasio

L'entrata in vigore dell'art. 2 comma 573 della Finanziaria 2007 ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 3 della l.r. Piemonte n. 19/07 nella parte in cui tale norma, effettuando un preciso riferimento alle sole convenzioni stipulate da SCR-Piemonte, implicitamente precludeva agli enti indicati al comma 1 la possibilità di aderire alle convenzioni CONSIP.

Il Tribunale ricorda che l'art. 10 l.n. 62/1953 (c.d. legge Scelba) prevede che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali in materie a competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse e che siano entrate in vigore in epoca precedente, determinando altresì l'obbligo per i consigli regionali di assumere le modifiche conseguenti entro i successivi 90 giorni.

La pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2008 ha chiarito che la norma citata non é mai stata abrogata esplicitamente né implicitamente e che pertanto essa ancora oggi può fondare l'abrogazione di norme di regioni a statuto ordinario per contrasto con norme statali sopravvenute emanate in materie a legislazione concorrente. Tale conclusione si impone tanto più per il fatto che il citato art. 10 l.n. 62/53 è espressione di quello stesso principio di cedevolezza sul quale si fonda anche l'art. 1, comma 2, l.n. 131/2003, che relativamente alle materie di competenza statale esclusiva afferma la perdita di efficacia di norme regionali per effetto della sopravvenienza di norme statali contrastanti.

L'applicabilità della c.d. legge Scelba per regolare la successione tra leggi regionali e leggi statali successive contrastanti in materia a legislazione concorrente è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4793 del 2 ottobre 2008, nonché da Cass. Civile, sez. lav., n. 10829 del 5 maggio 2010. L'applicabilità al caso di specie dell'art. 10 l.n. 62/53 - continua il Tribunale - non pare poi contestabile sotto il profilo della natura dell'art. 2 comma 573 della legge finanziaria 2007: questo è, infatti, espressione di un principio fondamentale in materia di finanza pubblica nella misura in cui ha chiaramente inteso incidere sull'entità della spesa pubblica conferendo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di comparare convenzioni diverse e di aderire, in tal modo, a quella ritenuta più conveniente. Osserva ancora il Tribunale che, con la l.n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, il legislatore è tornato a limitare, seppure non escludendola, la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP da parte degli enti del servizio sanitario nazionale. In particolare, a far tempo dall'8 luglio 2012, giorno in cui la l.n. 94/2012 è entrata in vigore, la possibilità per gli enti del servizio sanitario nazionale di aderire alle convenzioni CONSIP é ormai ristretta alla sola evenienza in cui le convenzioni regionali non siano ancora state concluse dalla centrali di committenza di riferimento.

Università. Professori universitari. Concorso.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6 dicembre 2012 n. 2084 e 2085 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

Nei concorsi a posti di ricercatore universitario, le previsioni degli artt. 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009 (parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario) impongono una valutazione di tutti i titoli e di tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati, non essendo più sufficiente una valutazione in forma sintetica e attraverso il riferimento ad espressioni generiche.

In questo senso, si veda la precedente sentenza 20 novembre 2012, n. 1963 della I Sezione del T.A.R. Bari; per la sufficienza della valutazione sintetica dei titoli e delle pubblicazioni, sono ancora orientate T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2012, n. 796 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 maggio 2012, n. 1984.

Giurisdizione. Risarcimento del danno.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 1998 - Pres. Trizzino, Est. Manca

La domanda risarcitoria relativa all'affidamento ingenerato dal rilascio, da parte dell'Amministrazione, di un permesso di costruire, poi rivelatosi illegittimo non può essere riportata alle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo, ma dell'A.G.O.

In questo senso, si veda Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594, citata anche dalla sentenza che si annota

Enti locali. Giunta comunale e provinciale.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 18 dicembre 2012, n. 2200 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

Nell'ipotesi in cui lo Statuto comunale preveda la necessaria presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, è da ritenersi illegittima la nomina dei componenti la Giunta comunale che preveda solo Assessori di sesso maschile.

In questo senso, si vedano Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 2913; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2443; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 1985; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79.

Procedimento amministrativo. Accordi.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 18 dicembre 2012, n. 2205 - Pres. Allegretta, Est. Picone

Pur non essendo espressamente richiamato dalla previsione dell'art. 15, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 il quarto comma dell'art. 11 della stessa legge (ove è regolato l'esercizio del potere di recesso negli accordi sostitutivi con soggetti privati), nondimeno è da ritenersi che la sussistenza di tale potere di recesso discenda quale corollario del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l'esercizio delle pubbliche funzioni e che si tratti di un potere sottoposto all'obbligo di una rigorosa motivazione.

In questo senso, si veda Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162, citata dalla sentenza massimata.

Processo amministrativo. Contraddittorio. Controinteressato.

T.A.R. Sardegna, Sez. I, 31 dicembre 2012, n. 1187 - Pres. Ravalli, Est. Flaim

È inammissibile il ricorso allorché l'atto introduttivo, esperito avverso l'esclusione da un concorso universitario, non sia stato notificato anche ai controinteressati destinatari dei motivi aggiunti avverso la graduatoria. Ed invero la verifica della partecipazione di un concorrente, peraltro ammesso con riserva in forza di misura cautelare, una volta impugnata la graduatoria finale, diviene, nel processo, essenziale e prioritaria, con la necessità del coinvolgimento nel contraddittorio anche del vincitore della selezione.

Era obbligatoria e necessaria la formulazione tempestiva e completa, nella chiamata in causa del soggetto vincitore, di tutte le censure oggetto di contestazione nella controversia, come radicata con l'Amministrazione. Non si tratta quindi, tecnicamente, di contraddittorio carente in senso soggettivo (mancanza di taluni controinteressati), ma di mancata notifica tempestiva di censure al controinteressato reale (vincitore del concorso) in sede di impugnazione, con motivi aggiunti, della graduatoria.

Espropriazione per pubblica utilità. Risarcimento del danno.

T.A.R. Sicilia, Catania, II, 7 dicembre 2012, n. 2911 – Pres. Veneziano, Est. Spampinato

L'Amministrazione condannata in solido a risarcire il danno causato in conseguenza della illegittima occupazione di terreni non può profittare della transazione intervenuta in corso di giudizio fra il ricorrente danneggiato ed altro dei condannati in solido, laddove la transazione sia stata stipulata per la quota interna del solo condebitore stipulante. In tal caso, l'importo al cui pagamento sarà tenuta l'Amministrazione risulterà pari all'importo corrispondente alla quota determinata in sede di ripartizione interna dell'obbligazione e non al differenziale fra la somma complessivamente determinata come dovuta dai condebitori in solido e la somma convenuta con la transazione. Laddove l'obbligazione non sia stata ripartita, la quota, in base alla presunzione di uguaglianza delle quote facenti capo a ciascuno dei coobbligati solidali, risulterà pari all'intero, suddiviso per il numero dei coobbligati.

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, redatti dalla Fondazione IASC - International Accounting Standards Committee, applicabili nell'ordinamento comunitario in base al Reg. CE 3 novembre 2008, n. 1126, rilevano ai fini della determinazione del quantum del risarcimento. In particolare, secondo il principio n. 23, gli oneri finanziari non possono essere quantificati in via forfettaria, a prescindere da una loro esatta rilevazione da documentazione contabile da cui risulti che essi siano stati effettivamente sostenuti.

Dal disposto dell'art. 19, co. 7, L.r. siciliana 12 luglio 2011, n. 12, il Giudice può trarre, ai fini della valutazione in via equitativa dell'utile presumibile dell'imprenditore, la percentuale minima di profitto di impresa atteso, costituita dal 4% dell'importo preso a base.(1)

(1) Il Tribunale ha abbattuto l'importo di una componente della stima del valore venale dell'immobile, effettuata – ai fini della determinazione del *quantum* del risarcimento – dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva, invece, fatto riferimento alla percentuale del 10% di profitto di impresa. Pur dando atto del fatto che il criterio del 10% è previsto da diverse norme al fine di individuare il guadagno atteso dall'attività imprenditoriale e che anche nell'ordinamento regionale siciliano, dall'art. 19, co. 2, L.r. n. 12/11 è prevista la stessa percentuale del 10% dell'offerta quale metodo per la previsione dell'utile di impresa nelle procedure ad evidenza pubblica, il Tribunale ha però ritenuto opportuno fare applicazione della percentuale minima del 4% anch'essa prevista dall'art. 19 cit., al co. 7, in sede di verifica delle offerte anomale, ritenendo di dover far luogo “alla riduzione della voce al minimo livello ordinariamente previsto dall'ordinamento quale utile di impresa, per l'appunto costituito dal 4% sul valore preso a base” avuto anche riguardo al fatto che il bene era pervenuto al soggetto espropriato (una Parrocchia) in forza di successione ereditaria.

Giurisdizione. Principi generali.

T.R.G.A. Trento, 20 dicembre 2012, n. 375 - Pres. Pozzi, Est. Tomaselli

L'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto l'indizione della consultazione popolare per il cambio della forma di amministrazione dei beni di uso civico rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo, trattandosi di posizione soggettiva di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di organizzare la competizione referendaria (interesse legittimo a

sua volta connesso con l'interesse della collettività frazionale).

Non risultano precedenti in termini.

Urbanistica. Piano regolatore. Formazione.

T.A.R. Umbria, 14 dicembre 2012, n. 521 - Pres. Cardoni, Est. Fantini

E' illegittima la delibera di adozione del P.R.G. che non sia stata preceduta, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile (attribuzione poi trasferita alla Regione). Detto parere, previsto dall'art. 13 l.n. 64 del 1974, deve intervenire anteriormente all'adozione medesima, in quanto esprime l'esigenza per cui, in sede di programmazione di primo (ed anche di secondo) livello va valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, morfologia e con l'andamento del territorio.